



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 143 del 22/10/2020

OGGETTO: CCNL 21 MAGGIO 2018. FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 INDIRIZZI IN MERITO ALLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI E PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventidue** del mese di **ottobre** alle ore **12:30** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
MISELLI SILVIA	Vicesindaco	Presente
RONCARATI ALESSIA	Assessore	Presente
FARINA LAURA	Assessore	Presente
BENASSI DANIELE	Assessore	Presente

Assiste il Segretario NAPOLEONE ROSARIO.

IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Oggetto: CCNL 21 MAGGIO 2018. FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 INDIRIZZI IN MERITO ALLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI E PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA DI C.C.:

- n. 81 del 20.12.2019 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2020/2022 - Nota di aggiornamento";
- n. 82 del 20.12.2019 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022";
- n. 7 del 21.02.2020 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo Provvedimento";
- n. 19 del 03.04.2020 ad oggetto: "Settore finanziario -fin002- variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del d. lgs. 267/2000 -secondo provvedimento";
- n. 22 del 30.04.2020 ad oggetto:"Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Terzo provvedimento";
- n. 36 del 11.06.2020 ad oggetto: "Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 29.05.2020 ad oggetto: Variazione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al bilancio di previsione 2020-2022";
- n. 41 del 29.06.2020 ad oggetto: "Settore Finanziario- FIN002- Variazioni di bilancio ai sensi dell'art.175 del D.Lgs.267/2000-Quarto provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";
- n. 54 del 30/07/2020 ad oggetto: "Variazioni di assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. LGS. 267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";
- delibera di consiglio comunale n. 68 del 01/10/2020 ad oggetto: "Ratifica deliberazioni della Giunta Comunale n. 99 del 07.08.2020 e n. 112 del 03.09.2020 ad oggetto: "Variazione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 175 comma 4 del Dlgs 267/2000, al bilancio di previsione 2020-2022";
- delibera di consiglio comunale n. 69 del 01/10/2020 ad oggetto:"Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 – Sesto provvedimento";

DELIBERE di G. C.:

- n. 3 del 09.01.2020 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";
- n. 21 del 27.02.2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Primo provvedimento";
- n. 31 del 20/03/2020 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane ai responsabili di settore nell'ambito del Piano esecutivo di gestione 2020 e approvazione Piano degli obiettivi e della performance";



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- n. 43 del 09.04.2020 ad oggetto: "Variazioni al piano esecutivo di gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del d. lgs. 267/2000 -secondo provvedimento-";
- n.53 del 08.05.2020 ad oggetto:"Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Terzo provvedimento";
- n. 58 del 29.05.2020 ad oggetto: "Variazione in via d'urgenza, ai sensi dell'art.175 comma 4 del D.Lgs.267/2000, al bilancio di previsione 2020-2022";
- n. 59 del 29.05.2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano esecutivo di gestione in recepimento della propria delibera avente ad oggetto: Variazione in via d'urgenza, ai sensi dell'art.175 comma 4 del D.Lgs.267/2000, al bilancio di previsione 2020-2022";
- n. 75 del 02.07.2020 ad oggetto: "VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE IN RECEPIMENTO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D. LGS. 267/2000 -Quarto PROVVEDIMENTO e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";
- n. 98 del 31/07/2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di gestione in recepimento delle variazioni di assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. LGS. 267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";
- delibera di giunta comunale n. 131 del 02.10.2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000- Sesto provvedimento"

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI:

- l'articolo 40, commi 3-bis e 3quiquies, del d.lgs. 165/2001, che stabilisce "3-bis. *Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. "3-quiquies. ... gli enti locali possono **destinare risorse***



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.";

- l'articolo 23, commi 2 e 3, del d.lgs. 75/2017, che dispone: "2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";

RICORDATO che:

- l'articolo 8, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018, stabilisce: "Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale.";
- in data 21 gennaio 2020 è stato stipulato il nuovo CCDI, attuativo del CCNL 21 maggio 2018 Comparto funzioni locali, il quale contiene la disciplina normativa per il triennio 2019/2021 applicabile al personale di questa Amministrazione comunale;

RICHIAMATO l'articolo 67, commi da 3 a 7, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, che stabilisce:

"3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;

b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;

f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;

g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;

h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;

i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).

j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;

k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.

4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

5. Gli enti possono destinare apposite risorse:

a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).

6. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 3, lett. i) del presente articolo.

7. La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017";

RICHIAMATA la determinazione n. 522 del 11 Dicembre 2018, con la quale:

- è stato confermato il limite complessivo del trattamento accessorio dell'ente nella somma di € 295.422,31, comprensivo del fondo delle posizioni organizzative per € 111.620,42;
- è stato definito l'unico importo consolidato delle risorse decentrate ai sensi dell'articolo 67, commi 1 e 2, del CCNL 21 maggio 2018 in € 226.889,78;

DATO atto che la Giunta comunale svolge, in sede decentrata, un ruolo analogo a quello svolto a livello nazionale dal Comitato di settore; pertanto, formula le direttive e fissa gli obiettivi per la delegazione trattante di parte pubblica;

VALUTATA la necessità di emanare appositi indirizzi per:

- lo stanziamento di risorse variabili per la costituzione del fondo delle risorse decentrate;
- la contrattazione integrativa;

DATO ATTO che in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 67 commi da 3 a 7 e art. 68 comma 1 del CCNL 21/5/2018 Comparto Funzioni Locali, si ritiene opportuno valutare quanto segue:

- 1) l'eventuale implementazione delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettera a), derivanti da sponsorizzazioni, nel limite del 5% dei relativi introiti;
- 2) l'eventuale implementazione del fondo, una tantum, con i residui della parte stabile del fondo dell'anno precedente ex art. 68 comma 1 CCNL 21/5/2018 ai sensi del quale "....Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile";
- 3) l'eventuale implementazione del fondo ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d) per importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale cessato dal servizio, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione;
- 4) l'eventuale implementazione ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c) di risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale;
- 5) l'eventuale implementazione del fondo una tantum con le risorse residue ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera e) per eventuali risparmi accertati a consuntivo sul lavoro straordinario;
- 6) l'eventuale implementazione di cui all'art. 67, comma 3, lettera i) e comma 5, lettera b) nell'importo da stabilire in relazione agli obiettivi di performance;
- 7) l'eventuale implementazione di cui all'art. 67 comma 3 lettera h) e comma 4;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

RICORDATO che il monte salari 1997 ammontava ad € 1.946.380,00;

CONSIDERATO che, sulla base delle previsioni di utilizzo delle risorse del fondo in base alla organizzazione dell'ente, al fine di mantenere il livello dei servizi erogati e una corrispondente remunerazione del personale in linea con quella degli anni precedenti, nel rispetto dei vincoli del fondo, sarebbe necessario integrare le risorse variabili della somma di € 11.700,00 corrispondente allo 0,60% circa del monte salari;

VERIFICATA positivamente la necessaria capacità di spesa del bilancio;

VALUTATA positivamente la facoltà di stanziare la somma massima di € 11.700,00 ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera h) e comma 4, e pertanto di demandare al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, la verifica dell'eventuale inserimento in sede di contrattazione decentrata;

RICORDATO che con propria deliberazione di G.C. n. 31 del 20.03.2020 è stato approvato il Piano degli obiettivi (PDO) 2020-2022 successivamente modificato con deliberazione N. 90 DEL 17.07.2020;

RICORDATO che, ai sensi dell'articolo 169, comma 3-bis, del Testo unico, *“il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1 del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 150/2009 sono unificati, organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione”*;

RITENUTO che gli obiettivi strategici ed operativi di tutti i Settori e Servizi comunali inseriti nel PEG 2020 configurino la fattispecie di *“obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance”* indicati all'articolo 67, comma 5, lettera b), del CCNL 21 maggio 2018;

RICHIAMATO, infine, l'articolo 68, comma 3, del CCNL 21 maggio 2018 che dispone: *“3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse”*;

RITENUTO infine di impartire alla delegazione trattante di parte pubblica le seguenti direttive per la contrattazione decentrata :

- applicare i criteri degli istituti contrattuali definiti nel nuovo CCDI sottoscritto in data 20 dicembre 2019, stipulato secondo le specificità di questa Amministrazione comunale, in termini di servizi erogati e di profili professionali presenti e prevedere eventuali aggiornamenti di tipo accessorio rispetto all'impianto generale che si rendono opportuni dopo il primo anno di vigenza dello stesso;
- definire i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance e per le progressioni economiche che salvaguardino i principi di premialità, meritocrazia e selettività;
- rinviare alla contrattazione annuale delle risorse la definizione di puntali *“criteri di ripartizione delle risorse disponibili”*;
- mantenere tempestivamente aggiornata la Giunta sugli sviluppi della contrattazione,



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- in particolare nel caso di grave disaccordo sulle materie per le quali sia possibile il ricorso all'atto unilaterale di cui all'articolo 40, comma 3-ter, del d.lgs. 165/2001;
- in sede di definizione delle risorse decentrate per l'anno 2020 destinare, ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del CCNL 21 maggio 2018, almeno il 30% delle risorse variabili alla performance individuale;
 - la possibilità di prevedere una quota delle risorse iscrivibili ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera h) e comma 4, del CCNL 21 maggio 2018;

ACQUISITA l'istruttoria del presente provvedimento redatta dalla Gestione unica del personale dell'Unione Tresinaro Secchia, consistente nella presente proposta di deliberazione;

RICORDATO che le somme del fondo 2020 trovano copertura negli attuali stanziamenti del bilancio 2020-2022 missione 1, programma 10, capitoli: 710110/6, 710110/66, 710110/77, 710110/99, 7701007/77 e 770110/99;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole dal Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

PRESO atto dell'urgenza di provvedere in quanto necessario costituire quanto prima il fondo delle risorse decentrate ed avviare le conseguenti trattative sindacali;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di prendere atto che, in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti, richiamate nella premessa costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono stanziati le seguenti somme tra le risorse variabili per l'anno 2020:

Art. 67, comma 3, lettera d)	Ratei Ria personale cessato anno 2019	722,33
Art. 68 comma 1	Economie parte stabile anno 2019	4.174,07

2. di prevedere la possibilità di stanziare, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera h) e comma 4, la somma massima di € 11.700,00 tra le risorse variabili, previa verifica della necessità dello stanziamento in sede di contrattazione decentrata;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

3. di fornire al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica i seguenti indirizzi per la contrattazione decentrata:

- applicare i criteri degli istituti contrattuali definiti nel nuovo CCDI sottoscritto in data 20 dicembre 2019, stipulato secondo le specificità di questa Amministrazione comunale, in termini di servizi erogati e di profili professionali presenti e prevedere eventuali aggiornamenti di tipo accessorio rispetto all'impianto generale che si rendono opportuni dopo il primo anno di vigenza dello stesso;
- definire i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance e per le progressioni economiche che salvaguardino i principi di premialità, meritocrazia e selettività;
- rinviare alla contrattazione annuale delle risorse la definizione di puntali "*criteri di ripartizione delle risorse disponibili*";
- mantenere tempestivamente aggiornata la Giunta sugli sviluppi della contrattazione, in particolare nel caso di grave disaccordo sulle materie per le quali sia possibile il ricorso all'atto unilaterale di cui all'articolo 40, comma 3-ter, del d.lgs. 165/2001;
- in sede di definizione delle risorse decentrate per l'anno 2020 destinare, ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del CCNL 21 maggio 2018, almeno il 30% delle risorse variabili alla performance individuale;
- la possibilità di prevedere una quota delle risorse iscrivibili ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera h) e comma 4, del CCNL 21 maggio 2018;

4. di demandare al Segretario Generale con il supporto della Gestione unica del personale dell'Unione Tresinaro Secchia, la costituzione formale del fondo 2020, previa acquisizione della positiva certificazione dell'organo di revisione sulla relazione tecnico-finanziaria da predisporre secondo lo schema del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

5. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune in "amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.lg n. 33 del 14 marzo 2013.

Ravvisata l'urgenza;
Con votazione unanime;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, al fine di consentire la tempestiva costituzione del fondo risorse decentrate del corrente anno ed il conseguente avvio delle trattative sindacali.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO